



Segreteria Generale

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 28-03-2023

OGGETTO:

NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEI SIG.RI IAVARONE ANIELLO E D'AGOSTINO CINTURA MARIA, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE IAVARONE FRANCESCO.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **Marzo**, alle ore **17:15** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)	Sindaco	X		
BRACCIANO ALFONSO	Vicesindaco		X	
BARBATO NICOLA MAURO (in Sala Giunta)	Assessore	X		
BARBATO EUFEMIA (collegata da remoto alla videoconferenza)	Assessore	X		
MAURIELLO ELISABETTA (in Sala Giunta)	Assessore	X		

Presenti **4**

Assenti **1**

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta (collegato da remoto alla videoconferenza)

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

VISTI:

- la richiesta di risarcimento danni e costituzione in mora acquisita al prot. n. 7424 in data 20.9.2018 dell'avv. Francesco Paolo Legnante, quale procuratore dei sig.ri D'Agostino Cintura Maria, nata ad Aversa (CE) l'1.2.1978 e residente in Carinaro (CE) in Via Ippolito Nievo n. 31, e Iavarone Aniello, nato a Bazzano (BO) il 2.12.1978 e residente in Carinaro (CE) in Via Ippolito Nievo n. 31, genitori del minore Iavarone Francesco, nato a Napoli il 9.10.2009 e residente in Carinaro (CE) in Via Ippolito Nievo n. 31, per una "*ferita lc ginocchio sn*", che avrebbe riportato il suddetto minore, a seguito di una caduta con la sua bicicletta a causa di una buca in Via Mozart in Carinaro in data 25.8.2018, verso le ore 16,30 circa;
- la relazione di servizio prot. 437/G acquisita in data 27.10.2018 della Polizia Municipale di questo Comune, con la quale, in particolare, si evidenziava che non vi era alcuna documentazione relativa all'accaduto di che trattasi e che il personale della Polizia Municipale non era mai intervenuto per il segnalato sinistro;
- la relazione acquisita al prot.n. 8843 in data 5.11.2018, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune rilevava, in particolare, la competenza di questo Comune per la manutenzione di tale strada comunale;
- l'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per l'udienza del 4.4.2023, con annesse procura e relata di notifica dei suddetti sig.ri Iavarone Aniello e D'Agostino Cintura Maria, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore Iavarone Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Tallone, teso ad ottenere il risarcimento dei suddetti lamentati danni per un importo non quantificato, nei limiti di € 5.000,00, notificato con P.E.C. del 21.11.2022 ed acquisito in data 22.11.2022 al prot.n. 13063 da questo Comune;
- la nota prot.n. 1294 del 2.2.2023, con la quale il Responsabile del Servizio Legale di questo Comune, nel trasmettere al broker di questo Comune, Viras S.r.l., la suddetta documentazione, chiedeva a tale broker di provvedere con urgenza alla designazione del legale, al quale questo Comune avrebbe dovuto conferire il mandato per la difesa nel relativo giudizio, comunicandone il nominativo ed i relativi contatti a questo Ente ed il compimento di tutto quanto di loro competenza;
- la nota inoltrata con P.E.C. del 6.2.2023 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 1402 in data 7.2.2023, con la quale la Viras S.r.l. chiedeva, in particolare, di indicare se la richiesta fosse inerente ad un nuovo sinistro o ad un sinistro già aperto;
- la nota prot.n. 1437 del 7.2.2023, con la quale il Responsabile del Servizio Legale di questo Comune, in risposta alla succitata richiesta della Viras S.r.l., facendo presente che lo stesso era in servizio presso questo Comune a far data solo dall'1.1.2021, comunicava di non essere a conoscenza se, antecedentemente alla suddetta propria nota, fosse stata o meno inoltrata alla Viras S.r.l. una comunicazione da parte di organi di questo Comune relativa a tale sinistro e se la Viras S.r.l. avesse o meno già provveduto ad aprire il sinistro, chiedendo nuovamente la designazione del legale, al quale questo Comune avrebbe dovuto conferire il mandato per la difesa nel giudizio intrapreso per il suddetto sinistro, comunicandone il nominativo ed i relativi contatti a questo Ente ed il compimento di tutto quanto di competenza del broker;
- la nota inoltrata con P.E.C. del 23.2.2023 ed acquisita da questo Ente in pari data al prot.n. 2113, con la quale la Viras S.r.l. comunicava l'apertura del sinistro in Compagnia con il numero AMLIN-23-0002, precisando tuttavia che l'apertura del sinistro non implicava necessariamente la copertura dello stesso, in quanto gli assicuratori non avevano ancora risposto ai solleciti circa la nomina del legale per la costituzione in giudizio;

CONSIDERATO che:

- il suddetto sinistro ed i relativi danni lamentati dagli attori, allo stato, non risultano essere stati né accertati né dimostrati;
- il menzionato atto di citazione non è stato preceduto dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 3 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;
- la responsabilità per i danni eventualmente riportati dal suddetto minore è da ritenersi addebitabile ai genitori per omessa sorveglianza del medesimo minore;
- sono risultati vani i ripetuti tentativi, esperiti tramite il broker Viras S.r.l., di coinvolgere nella controversia di che trattasi la compagnia assicurativa pro tempore di questo Comune, Lloyd's, che non ha provveduto alla designazione del più volte richiesto legale;

RITENUTO, pertanto, opportuno che questo Comune si costituisca nel suddetto giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli Nord, autorizzando il Sindaco, in qualità di Legale rappresentante, a costituirsi in giudizio, tramite legale di fiducia, in rappresentanza di questo Comune;

SENTITI:

- il Sindaco propongere per l'incarico l'avv. Francesco Della Rocca, iscritto nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;

- l'avv. Francesco Della Rocca, il quale, per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi per il compenso ai minimi tariffari, previsti per i giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore compreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e suddiviso per fasi: studio € 118,00, introduttiva € 126,00, istruttoria e/o trattazione € 176,00, decisionale € 213,00, compenso totale € 633,00, oltre i relativi accessori di legge, che per tutte le suddette fasi ammontano a € 94,95 per spese generali (15% su onorari), € 29,12 per Cassa Avvocati al 4%, totale € 757,07;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI NOMINARE l'avv. Francesco Della Rocca, con studio in San Felice a Cancelli (CE), in Via Ferrovia n. 11, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord contro i sig.ri Lavarone Aniello e D'Agostino Cintura Maria, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore Lavarone Francesco, autorizzando il Sindaco a conferire all'avv. Francesco Della Rocca specifico mandato, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato avv. Francesco Della Rocca.

DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 757,07, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato.

DI DARE ATTO che la relativa spesa è da imputarsi al Macroaggregato di spesa corrente 01.11.01.10.03 (cap. 310) esercizio corrente.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 28 Marzo 2023

Il Responsabile del Servizio Legale

SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventitre, addì _____ del mese di _____, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che

rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Francesco Della Rocca del Foro di Santa Maria Capua Vetere (di seguito: legale), nato a San Felice a Cancellio (CE) l'11.3.1989, con studio in San Felice a Cancellio (CE), in Via Ferrovia n. 11, C.F. DLLFNC89C11H834R;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve difendersi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, avviato con atto di citazione notificato a questo Comune con P.E.C. del 21.11.2022 ed acquisito in data 22.11.2022 al prot.n. 13063 dei sig.ri lavarone Aniello e D'Agostino Cintura Maria, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore lavarone Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Tallone;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di nominare l'avv. Francesco Della Rocca, con studio in San Felice a Cancellio (CE), in Via Ferrovia n. 11, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio, autorizzando il Sindaco a conferire all'avv. Francesco Della Rocca specifico mandato, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;
- con la suddetta deliberazione si è provveduto, altresì, ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, avviato con atto di citazione notificato a questo Comune con P.E.C. del 21.11.2022 ed acquisito in data 22.11.2022 al prot.n. 13063 dei sig.ri lavarone Aniello e D'Agostino Cintura Maria, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore lavarone Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Tallone.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, il compenso ai minimi tariffari, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e suddiviso per fasi: studio € 118,00, introduttiva € 126,00, istruttoria e/o trattazione € 176,00, decisionale € 213,00, compenso totale € 633,00, oltre i relativi accessori di legge, che per tutte le suddette fasi ammontano a € 94,95 per spese generali (15% su onorari), € 29,12 per Cassa Avvocati al 4%, totale € 757,07.

3) In acconto il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, la somma di € 300,00 oltre relativi accessori, pari ad € 45,00 per spese generali (15% su onorari) ed € 13,80 per Cassa Avvocati al 4%, totale € 358,80, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Francesco Della Rocca

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, deliberadi dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 10 DEL 28-03-2023

Oggetto: *NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEI SIG.RI IAVARONE ANTONIO D'AGOSTINO CINTURA MARIA, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE IAVARONE FRANCESCO.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1/2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 28-03-2023

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 10 DEL 28-03-2023

Oggetto: NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNAPACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEI SIG.RI IAVAD'AGOSTINO CINTURA MARIA, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA SUL MINORE IAVARONE FRANCESCO.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 28.03.2023

Il Responsabile del Settore

CARLO NICOLA BARBATO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2000, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amm regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Generale

Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 10 DEL 28-03-2023

Oggetto: *NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEI SIG.RI IAVARONE ANIELLO D'AGOSTINO CINTURA MARIA, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE IAVARONE FRANCESCO.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 28-03-2023

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive circolari collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/03, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

DELIBERA DI GIUNTA PROPOSTA N. 10 DEL 28-03-2023

**Oggetto: NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZIAMENTO DELLA CAUSA CIVILE IN DATA 15/03/2023 IN DATA 15/03/2023
PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEI SIG.RI IAVARONE
D'AGOSTINO CINTURA MARIA, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA
SUL MINORE IAVARONE FRANCESCO.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 28-03-2023

Il Responsabile del Settore
CARLO NICOLA BARBATO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato digitalmente secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA N. 10 DEL 28-03-2023

DELIBERA DI

N. 22 DEL 28-03-2023

Oggetto: NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DEI SIG.RI IAVARONE ANIELLO E D'AGOSTINO CINTURA MARIA, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE IAVARONE FRANCESCO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente in data **28-03-2023** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **12-04-2023** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N.

Carinaro, lì 28-03-2023

Il Messo Comunale SAGLIOCCO ANGELA
SAGLIOCCO ANGELA

x
l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la
copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005